

AVV. ASHLEY AMEDEO SALFA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Faleria, 17 cap. 00183 – Roma  
Cell: 392.6209764  
avvocato.salfa@gmail.com  
PEC: ashleyamedeosalfa@ordineavvocatiroma.org

## TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO

### Ricorso ex art. 414 c.p.c. e ss

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

### RICORRE

**PAPA FRANCESCO** (PPAFNC76D03C129E) nato a Castellammare di Stabia (NA) il 03/04/1976 e residente in ROMA alla Via PRENESTINA n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Ashley Amedeo Salfa del foro di Roma (SLFSLY65R11Z404Y) giusto mandato allegato al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Faleria 17.

PEC: ashleyamedeosalfa@ordineavvocatiroma.org

(Ricorrente)

### CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, (oggi MIM già MIUR) in persona del Ministro pro tempore – con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, 00153, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma (RM) Via dei Portoghesi 12, 00186;

(Resistente)

### OGGETTO

Diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio che avrebbe ottenuto se gli fosse stato conferito l'incarico. Diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per mancato conferimento dell'incarico. Mancato completamento supplenza 2021/22 e mancata attribuzione supplenza 2022/23 (Cfr. 700 cpc). Mancata erogazione Bonus annuo docenti dal 2017 al 2023.

### INDICE:

1. Storia personale di Francesco papa
2. In generale
3. Aspetti rilevanti ai fini del ricorso ex art. 700 cpc
4. Sulla giurisdizione del Giudice ordinario
5. Sulla competenza territoriale



6. Sulla illegittimità della condotta dell'amministrazione
7. Il vulnus del procedimento determinato dall'algoritmo
8. Violazione del dovere del c.d. "Soccorso Istruttorio"
9. Punteggio
10. Danno subito dal docente
11. Ulteriori ragioni del ricorso nel merito.
12. A sostegno del concesso procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc e ss.
13. Ordinanza del 9.5.23 Rg: 986/23
14. Conclusioni

## PREMESSO CHE

### 1. STORIA PERSONALE DI ESSO RICORRENTE

**Francesco Papa** ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso un percorso abilitante denominato **TFA (Tirocinio Formativo Attivo)**, della durata di un anno, nel luglio 2013 (cf. allegato 1), per le classi di concorso **A546 LINGUA E CULTURA TEDESCA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (POI MODIFICATA IN AD24) E A545 LINGUA TEDESCA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO (POI MODIFICATA IN AD25)**.

L'abilitazione gli ha consentito l'inserimento in "I^ fascia abilitati" nelle graduatorie provinciali riservate ai docenti che intendono ottenere supplenze annuali (al 30 giugno o al 31 agosto, a seconda della tipologia di cattedra disponibile nella singola scuola) negli istituti secondari di I e II grado. Nella II fascia possono essere inseriti coloro che posseggono la specifica laurea richiesta, senza avere però la relativa abilitazione. Tali graduatorie vengono aggiornate, di norma, ogni due o tre anni, ed in ciascun aggiornamento il nuovo punteggio viene attribuito sommando i nuovi titoli via via acquisiti (se acquisiti) e gli anni di servizio accumulati (ogni anno di supplenza con almeno 166 giorni di servizio dà diritto a 12 punti).

Dopo l'abilitazione **FRANCESCO PAPA** ha svolto la prima supplenza **dal novembre 2014 al luglio 2015 (proroga contratto per svolgimento esami di Stato) presso il Liceo I. d'Este di Tivoli.**

Qui di seguito l'elenco delle supplenze ottenute negli anni successivi, sempre per la **classe di concorso AD24 Lingua e Cultura Tedesca**:

- Da dicembre 2015 a giugno 2016 Liceo G. Peano Roma
- Da settembre 2016 a marzo 2017 Liceo B. Russell Roma
- Da ottobre 2017 a giugno 2018 Liceo G. Peano Roma
- Da ottobre 2018 a luglio 2019 (proroga per esami di Stato) Liceo M T Cicerone Frascati (12 ore) + Liceo N. Machiavelli Roma (6 ore)
- Da settembre 2019 a giugno 2020 Liceo Cicerone Frascati
- Da settembre 2020 a giugno 2021 Liceo Cicerone Frascati (9 ore) + Istituto C. Darwin Roma (9 ore)
- Da settembre 2021 a giugno 2022 Liceo Cicerone Frascati. (V. competenza territoriale)

- Nelle preferenze espresse nella domanda 2022 per le supplenze sono stati indicati istituti nella provincia di ROMA.

L'attribuzione delle supplenze annuali (con contratto di lavoro a tempo determinato) era regolata da un apposito regolamento, il **D.M. 131 del 2007 (cf. allegato 2)**. Questo regolamento è stato modificato una prima volta nel 2020 dall' **O.M. 60/2020 (pubblicata per l'aggiornamento biennale delle graduatorie**



**delle supplenze, (cfr. allegato 3):** la novità principale e sostanziale è consistita nel fatto che, mentre prima erano le singole scuole a convocare gli aspiranti alla supplenza annuale (ovviamente sempre dopo che gli Uffici Scolastici Provinciali avevano comunicato il numero complessivo di posti rimasti disponibili per le supplenze, in seguito alle immissioni in ruolo a tempo indeterminato) e ad assegnarla in base alla posizione in graduatoria dei presenti alla convocazione, nel 2020 sono stati gli Uffici Scolastici Provinciali a organizzare le convocazioni in presenza, suddivise per classe di concorso, e a provvedere alle nomine (delegando l'incombenza a specifiche "scuole polo", incaricate di svolgere tutte le operazioni di assegnazione delle supplenze).

ooOoo

La seconda modifica, che ha in pratica stravolto tutto il sistema, sino ad allora in vigore, di attribuzione delle nomine annuali, ha coinciso con la pubblicazione del D.M. 242/21(cfr. allegato 4) e della Circolare annuale per le supplenze del 6 agosto 2021 (cfr. allegato 5), che ha introdotto una nuova modalità di assegnazione delle supplenze annuali NON PIU' IN PRESENZA MA A DISTANZA, automatizzata e centralizzata (cioè gestita direttamente dal Ministero dell'Istruzione), basata su un "algoritmo": il docente, una volta inserito nella graduatoria di appartenenza (I o II fascia), ora denominata GPS (graduatoria provinciale per le supplenze), deve compilare online un modulo in cui può inserire fino ad un massimo di 150 "preferenze" corrispondenti alle sedi scolastiche della provincia dove gradirebbe svolgere la supplenza annuale; l'algoritmo poi, una volta acquisite tutte le domande con le relative preferenze, incrocia i dati pervenuti ed assegna in automatico la supplenza al docente con il punteggio più elevato in graduatoria.

A causa del sistema dell'algoritmo FRANCESCO PAPA ha dovuto accettare, nel settembre del 2021, una proposta di supplenza annuale per sole 9 ore al Liceo Cicerone: aveva inserito l'elenco delle sue "sedi preferite"(era possibile farlo online tra il 10 ed il 21 agosto, (cfr. allegato 6) sulla base delle disponibilità pubblicate sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma in data 16 agosto (cfr. allegato 7), come previsto dalla Circolare delle supplenze del 6 agosto 2021; ha poi ricevuto la nomina con la pubblicazione, sempre sullo stesso sito, del Bollettino Nomine del 6 settembre 2021(cfr. allegato 8).

Successivamente, però, sono state pubblicate ulteriori disponibilità, in data 8 ottobre (cfr. allegato 9), che non erano state ancora comunicate e che naturalmente il ricorrente non aveva inserito fra le preferenze, col risultato che i nuovi posti resi disponibili (18 ore al Liceo Lazzaro Spallanzani di Tivoli e 9 ore al Liceo Vian di Bracciano) sono andati a docenti inseriti nella "II fascia" delle GPS senza che esso ricorrente potesse completare il proprio orario settimanale.

Si specifica che il diritto al completamento d'orario è sancito sia dal Regolamento delle Supplenze (O.M. 60/2020) che dall' art 40 comma 7 del CCNL comparto scuola (cfr. allegato 10). Contro la nomina del 6 settembre il ricorrente ha presentato reclamo senza ottenere alcuna risposta (cfr. allegato 11).

La situazione è ulteriormente peggiorata con la pubblicazione dell'O.M. 112/2022 (cfr. allegato 12), emanata per aggiornare le GPS per gli anni 2022/23 e 23/24. Questa ordinanza ha inasprito ancora di più le norme disciplinanti il conferimento delle supplenze: in particolare l'art.12 comma 6 ha eliminato dalla procedura l'obbligo di preventiva pubblicazione delle disponibilità da parte degli Uffici Scolastici, il che ha costretto tutti gli aspiranti a inserire le 150 sedi "preferite" praticamente al buio, senza poter conoscere prima l'elenco delle scuole con posti vacanti.



In aggiunta a ciò va sottolineato che il mantenimento del sistema dell'algoritmo ha prodotto per il secondo anno consecutivo "guasti" evidenti: tanti docenti con punteggi alti rimasti a casa a favore di docenti senza abilitazione e con punteggi bassissimi che hanno ottenuto supplenze di 18 ore.

**La distorsione deriva dalla modalità di funzionamento dell'algoritmo, descritta anche dall'art. 12 comma 10 della succitata O.M. 112:** durante il primo turno di conferimento delle supplenze il sistema valuta le preferenze espresse dall'aspirante in graduatoria e la loro corrispondenza con le sedi disponibili; nel caso il riscontro sia positivo procede con l'assegnazione, nel caso sia negativo va avanti.

Il problema deriva dal fatto che l'algoritmo non tiene conto delle eventuali nuove disponibilità successive al primo turno di nomina: il sistema, in effetti, riparte, con le assegnazioni ulteriori, dall'ultima posizione in graduatoria alla quale aveva lavorato nel primo turno senza tornare più indietro, di fatto considerando come rinunciari coloro che invece avrebbero potuto ottenere una supplenza sulla base delle nuove disponibilità.

E' quanto accaduto al ricorrente nel corso delle attribuzioni di quest'anno: aveva espresso, fra le preferenze, diversi istituti per le proprie classi di concorso (AD24 e AD25) e tre scuole per la classe di concorso ADSS (riservata ai docenti di sostegno) nelle cui graduatorie cosiddette "incrociate" di I fascia (scaturenti dalla confluenza di tutti i docenti abilitati delle varie classi di concorso che ne facciano richiesta in un'unica maxi-graduatoria) il ricorrente veniva inserito (**cfr. allegato 13**); nel bollettino nomine pubblicato il 20 ottobre 2022 (**cfr. allegato 14**) le tre sedi suddette (Liceo Cicerone di Frascati, Istituto "Loi" di Nettuno e Istituto Darwin di Roma) sono state attribuite tutte a docenti con punteggio più basso di quello del ricorrente, provenienti dalle graduatorie incrociate di II fascia. Il nominativo non è stato preso in considerazione in questo turno di nomine, essendo stato già scorso, infruttuosamente, nella precedente tornata.

Anche in questo caso FRANCESCO PAPA ha presentato reclamo (**cfr. allegato 15**), e la risposta è stata, appunto, che l'Ufficio Scolastico non ha fatto altro che seguire la procedura prevista dall'art. 12 comma 10 dell'O.M.112 (**cfr. allegato 16**).

## 2. IN GENERALE

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, con l'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020 (**cfr. allegato 3**), sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito solo GPS).

Nello specifico trattasi di graduatorie di aspiranti docenti, costituite su base provinciale, e finalizzate all'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.

Le dette graduatorie GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze) sono distinte in due fasce.

Nella I fascia GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze) rinveniamo quei docenti dotati di abilitazione, nella II fascia, invece, i docenti privi del titolo di abilitazione.

A seguito della situazione pandemica, diversamente da quanto avveniva in passato, per la presentazione della domanda d'inserimento nelle GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze) è stata prevista una procedura informatizzata, a mezzo della quale gli aspiranti docenti provvedono ad inserire le sedi di preferenza (sino ad



un numero pari a 150).

Completata la suddetta procedura, il candidato risulta inserito nelle GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze) con specifica classe di concorso, posizione in graduatoria e relativo punteggio.

Il punteggio presente in graduatoria è ottenuto sommando i titoli culturali e quelli di servizio, secondo la tabella di valutazione indicata all'interno dell'ordinanza ministeriale 60/2020.

Tale nuova procedura informatizzata affida ad un algoritmo l'individuazione del docente e la successiva attribuzione della sede.

Al fine di procedere a tale assegnazione, il menzionato algoritmo è chiamato a valutare due requisiti:

- a) l'indicazione della sede disponibile all'interno della domanda presentata dall'aspirante docente;
- b) il punteggio posseduto dall'aspirante docente.

Si specifica, inoltre, che il punteggio è poi oggetto di validazione ad opera dell'istituto scolastico ove il docente consegue la supplenza.

Nel caso di specie, il ricorrente è un docente inserito a pieno titolo sia nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2020/21 e 21/22 (in I fascia abilitati nella classe di concorso AD24 con punteggio 123,50 e nella AD25 con punteggio 87,50, **(Cfr. allegato 22)**, sia in quelle **aggiornate per gli anni 2022/23 e 23/24** (GPS, **Bollettino pubblicato in data 5 agosto 2022 sul sito dell'ATP di Roma, (Cfr. allegato 20)** in I fascia abilitati per le seguenti classi di concorso:

**AD24 (Lingua e Cultura Tedesca Scuole Superiori) in posizione n.5 con punteggio pari a 147,50**

**AD25 (Lingua Tedesca Scuole Medie), in posizione n.10 con punteggio pari a 99,50**

**ADSS (Graduatorie incrociate per il Sostegno Scuole Superiori I fascia) in posizione n.238 con punteggio pari a 147,50 (Cfr. allegato 23)**

**ADMM (Graduatorie incrociate per il Sostegno Scuole Medie I fascia) in posizione n.339 con punteggio pari a 99,50**

**Per quanto concerne lo scorso anno scolastico 2021/22**, con la circolare 25089 del 06.08.2021 (Cfr. allegato 5), il Ministero ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze relativamente al personale docente, educativo ed A.T.A. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato, per l'anno scolastico 2021/22, è stato disposto secondo le seguenti tipologie:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, da assegnare con termine al 31 agosto;



b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE).

In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS (Graduatoria Provinciale Supplenze), i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee si utilizzano le Graduatorie di Istituto.

In attuazione del quadro normativo di riferimento, gli aspiranti docenti, dal 10 al 21 agosto 2021 hanno avuto la possibilità di manifestare la propria volontà di partecipare alla suddetta procedura indicando, nell'apposita sezione della piattaforma all'uopo predisposta, tramite istanza nella stessa provincia ove risultavano iscritti nelle GPS, (unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line"), le sedi, i comuni ed i distretti di preferenza all'interno dei quali esperire le dette supplenze.

In ragione di tanto, in data 21 agosto 2021 il ricorrente inoltrava, all'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Roma, informatizzazione nomine supplenze a mezzo della quale esperiva le sedi di preferenza **(cfr. all.6).**

A seguito della pubblicazione, a cura dell'ATP di Roma, del "Bollettino nomine supplenze a tempo determinato docenti A.S. 2021/22", **(cfr. allegato 8),** generato dal sistema informativo del Ministero, in applicazione della nota ministeriale 25089 del 06.08.2021, in data 6 settembre 2021 **il ricorrente risultava destinatario di una nomina di sole 9 ore settimanali presso il Liceo M.T. Cicerone di Frascati per la classe di concorso AD24 Lingua e Cultura Tedesca. Avverso le dette attribuzioni il docente presentava reclamo (cfr. allegato 11).**

In data 8 ottobre venivano, tuttavia, pubblicate ulteriori disponibilità di cattedre per la medesima classe di concorso AD24 **(cfr. allegato 9),** non comunicate in precedenza dall'Ufficio Scolastico di Roma e quindi non inserite dal ricorrente fra le preferenze: le nuove disponibilità sopraggiunte (18 ore al Liceo Lazzaro Spallanzani di Tivoli e 9 ore al Liceo Vian di Bracciano) **sono andate pertanto a docenti inseriti nella "II fascia" delle GPS, come indicato nell'allegato 9, senza che esso ricorrente potesse completare il proprio orario settimanale che sarebbe stato di 18 ore!**

Di contro, docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente risultavano destinatari di incarichi



di INSEGNATE di Lingua e Cultura Tedesca AD24 (**cfr. allegato 32**):

1. FISCHETTO VALERIA Liceo Scientifico “Vian” di Bracciano (RM) punteggio 77 GPS II fascia (9 ore)
2. IMPERI MARIANNA Liceo L. Spallanzani (Tivoli – RM) punteggio 45 GPS II fascia (18 ore)

**Si ricorda, a sostegno del presente ricorso per l'anno 2021-22, che il Sig. PAPA FRANCESCO appartiene addirittura alla GPS di I^ fascia con punteggio di 123,50 classe concorso AD24.**

Sia il Regolamento delle Supplenze (O.M. 60/2020) che l'art 40 comma 7 del CCNL Comparto Scuola (Cfr. all. 10) sanciscono il diritto del docente, **in presenza della disponibilità delle relative ore**, a completare il proprio orario settimanale.

Risulta evidente, inoltre, la violazione dell'art. 12 comma 1 del summenzionato Regolamento delle Supplenze, in base al quale *“al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente **assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale: a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono; b) del calendario delle convocazioni**”*.

Tale quadro complessivo delle disponibilità, se pubblicato prima del termine ultimo previsto per la presentazione delle preferenze, avrebbe consentito al ricorrente di inserire tutte le sedi scolastiche utili al conferimento di una cattedra oraria completa.

### **3. ASPETTI RILEVANTI AI FINI DEL 700 CPC**

**Per quanto concerne invece il corrente anno scolastico 2022/23**, il ricorrente ha inoltrato in data 14 agosto 2022 l'elenco delle preferenze relative alle sedi di assegnazione, secondo le modalità indicate nell'O.M. 112/2022 (Cfr. all. n. 12) di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Nel Bollettino nomine pubblicato sul sito dell'ATP di Roma in data 20 ottobre 2022 il ricorrente si avvedeva circa il fatto di non essere risultato destinatario di alcuna nomina.

Di contro, docenti con punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente risultavano destinatari di incarichi INSEGNANTE DI SOSTEGNO - GPS INCROCIATE, (**cfr. allegato 34**):

1. GALLI ELISABETTA Liceo MARCO TULLIO CICERONE (Frascati) punteggio 172,5 GPS II fascia.
2. GIUSTI GIADA Istituto *Emanuela Loi* (Nettuno) punteggio 171 GPS II fascia.
3. TONNI CARLO Istituto *Emanuela Loi* (Nettuno) punteggio 165 GPS II fascia.
4. BIFFARO CONCETTA Istituto Charles Darwin (RM) punteggio 165 GPS II fascia.

**Si ricorda, a sostegno del presente ricorso per l'anno 2022-23, che il Sig. PAPA FRANCESCO appartiene addirittura alla GPS di I^ fascia con punteggio di 147,50.**



Le tre sedi inserite dal ricorrente tra le preferenze per la classe di concorso ADSS Sostegno Superiori, nello specifico il Liceo M.T. Cicerone di Frascati, l'Istituto di Istruzione Superiore C. Darwin di Roma e l'Istituto Tecnico E. Loi di Nettuno, risultavano tutte attribuite a docenti con punteggio più basso, inclusi nella II fascia delle graduatorie riservata agli insegnanti privi di titolo abilitativo.

Di contro, il ricorrente, pur essendo in possesso di punteggio più elevato, non riceveva alcun incarico.

Avverso le dette attribuzioni il docente presentava reclamo (cfr. allegato 15).

Parte ricorrente ha subito, pertanto, una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale ed in assoluta carenza motivazionale.

Per le ragioni esposte, è diritto dello stesso ricorrente ottenere il conferimento dell'incarico annuale in una delle sedi così come indicate in domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenza ivi indicato.

***In linea di diritto si osserva preliminarmente:***

#### **4. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

Occorre preliminarmente osservare, in relazione alla giurisdizione rispetto alle pretese di inserimento nelle graduatorie che, come sostenuto dalla recente sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 25972 del 16/12/2016; v. anche, tra le altre, ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017), “che occorre distinguere: Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

È evidente nel caso di specie che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto il ricorrente si trova a censurare l'operato dell'Amministrazione che, non tenendo conto del maggior punteggio posseduto dallo stesso, ha omissso di operare il conferimento dell'incarico di supplenza in suo favore.

#### **5. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**





Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui “competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha, infatti, introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultima scuola ove il ricorrente ha prestato la sua attività è rappresentato dall' Istituto **Liceo Cicerone di Frascati dal settembre 2021 a giugno 2022**  
sito in FRASCATI (RM) con competenza territoriale per il presente giudizio TRIBUNALE DI  
VELLETRI (cfr. allegato 27).

***Nel merito:***

## **6. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Il conferimento delle supplenze annuali è effettuato dagli uffici scolastici provinciali attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e, successivamente, dalle costituite nuove graduatorie provinciali (GPS). Nel caso in cui si vengano ad esaurire sia le GAE che le GPS, le nomine annuali sono conferite attingendo dalle graduatorie di istituto.

Il Ministero dell'Istruzione, con la circolare n. 25089/2021 (Cfr. all. 5), ha fornito indicazioni sull'attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto a.s. 2021/22, supplenze attribuite attingendo dalle GAE e dalle GPS prima fascia, elenchi aggiuntivi e seconda fascia

Orbene, la normativa vigente in materia di accesso alle classi di concorso e alle graduatorie provinciali (GPS) è costituita dal DPR n. 19/2016, dal DM n. 259/2017, e dall'Ordinanza ministeriale n. 60/2020 (Cfr. doc. 3).



Tali fonti normative stabiliscono quali sono i titoli ed i requisiti necessari per poter presentare la relativa domanda di inserimento nelle GPS.

In particolare, l'art. 3 del O.M. n. 60/2020 stabilisce che:

“Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”.

Nella fattispecie in esame, si eccipisce sin d'ora come non sia stato adeguatamente valutato l'utile punteggio del ricorrente, in ragione del conferimento dell'incarico a docenti con minor punteggio.

È stato pertanto *ictu oculi* violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto, in quanto l'Ufficio Scolastico Territoriale di Roma avrebbe dovuto tener conto del punteggio del ricorrente nell'effettuare i conferimenti.

Sull'Amministrazione incombe, pertanto, l'obbligo di assegnare il ricorrente ad una delle sedi espressamente indicate in domanda, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato.

È alquanto evidente che l'omessa nomina del ricorrente sia da ricollegare ad un chiaro indice del malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato dal Ministero, il quale non ha tenuto conto del maggior punteggio posseduto dal ricorrente nonché delle preferenze dallo stesso indicate.

Sulla pubblica amministrazione, il cui contegno si configura quale illegittimo, immotivato, illogico e destituito di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, grava dunque una duplice responsabilità.

In primis per aver affidato, completamente, la procedura di nomina ad un sistema informatizzato ed *in secundis* per non aver operato dei controlli sull'operato del sistema innanzi detto.

Non si può tacere che i successivi bollettini, aventi ad oggetto le nomine a tempo determinato per l' a.s. 2021/2022 e 2022/2023, continueranno a coniare ulteriori conferimenti in spregio alla vigente normativa ed in favore di docenti con punteggio sempre più basso.

Tutto questo in quanto l'erroneo sistema adoperato prevede che per i successivi conferimenti d'incarico, l'algoritmo parta dal primo tra i docenti non nominati al turno precedente, scorrendo la graduatoria.

In virtù di tanto, in maniera del tutto illecita, l'errato conferimento preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.



Accadrà quindi che docenti con minor punteggio valicheranno docenti con maggior punteggio, come il ricorrente, determinando grave violazione della normativa di settore che prevede il principio di scorrimento della graduatoria in base ai titoli di servizio ed ai titoli di accesso.

Innanzitutto a tale situazione, destituita di ogni fondamento, si rende assolutamente necessario l'intervento di un funzionario o un responsabile del procedimento che possa porre rimedio a quanto verificatosi.

L'Amministrazione, dunque, in maniera del tutto iniqua, ha precluso al ricorrente di ottenere il conferimento dell'incarico di supplenza presso una delle sedi di preferenza; pertanto, sulla resistente stessa incomberà l'onere di procedere alla detta nomina.

## **7. IL VULNUS PROCEDIMENTALE DETERMINATO DALL'ALGORITMO**

In virtù dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale richiamata **(Cfr. doc. 3)**:

“Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale”.

Il recente metodo utilizzato dal ministero e basato su tanto decantato algoritmo (che sulla carta avrebbe risolto tanti problemi), ha comportato non pochi problemi, danneggiando insegnanti che, come il ricorrente, si sono trovati privi di nomina.

Le doglianze di parte ricorrente sono rivolte, sostanzialmente, avverso la scelta dell'Amministrazione di aver affidato la gestione della procedura di individuazione del docente destinatario della detta supplenza ad un algoritmo che ha determinato un vulnus procedimentale con conseguenze lesive nella sfera giuridica del docente in questione.

Per vero, ad essere dirimente in punto di diritto è l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili.

Al riguardo, si ritiene che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutative delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.

Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi,



giamai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedurali che la L. n. 241/90 ha apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.

Gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale (che attività non è, non trattandosi di prodotto di azioni umane).

A essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sezione VI, sent. n. 881/2020).

Or dunque, le procedure informatizzate non possono eludere le norme di diritto a discapito del personale scolastico.

In altri termini, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa.

In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.

Quindi da ciò si desume chiaramente che le procedure informatizzate non possono e non devono in nessun modo compromettere i diritti del personale scolastico.

Con recenti decisioni il Tar Lazio, Roma, sezione III bis n. 9230/18 e il Consiglio di Stato, sezione VI, n. 8472/19, hanno affrontato il tema, di sicura attualità, dell'uso degli algoritmi nell'attività amministrativa.

Nel caso richiamato, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso proposto al Tar Lazio da numerosi docenti, i quali, mediante l'impiego di un algoritmo, erano stati assegnati a sedi determinate o trasferiti, ritenendo non adeguata la sostituzione dell'attività amministrativa con quella algoritmica.

Quando parliamo di un algoritmo ci riferiamo ad è un insieme di istruzioni che conducono ad un determinato risultato, con ciò comportando l'assenza di istruttoria da parte di un ufficio o di un responsabile del



procedimento.

Secondo i giudici amministrativi, il numero cospicuo di soggetti da assegnare ad altrettanti numerosi ambiti territoriali, non può giustificare il ricorso ad una procedura automatizzata, impersonale e priva di qualsivoglia metro valutativo che non tenga conto delle esigenze dei singoli.

Al contrario, proprio la presenza di una fase istruttoria, con relativa attività del responsabile del procedimento, conscio di lucida analisi, garantirebbe il rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa, finalizzata ad emanare dei provvedimenti che non ledano posizioni giuridiche soggettive (l'attività istruttoria è volta proprio ad acquisire elementi utili alla valutazione delle circostanze di fatto e delle situazioni degli istanti e della P.A. stessa).

L'algoritmo, impersonale e avalutativo, non può essere considerato attività in quanto tale, poiché questa, intesa come azione, è un "prodotto" umano e non la somma di calcoli matematici.

Se la decisione fosse il risultato di un mero processo matematico o informatico, si violerebbe l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, sacrificando la ricerca delle ragioni logiche e dei motivi di diritto che hanno consentito l'adozione dello stesso. Motivi che passano attraverso il raziocinio umano.

Ad avviso del Tribunale Amministrativo, per quanto l'attività informatica abbia un margine di errore estremamente scarso, se non pari allo zero, non può sostituirsi all'attività di un funzionario o un responsabile del procedimento, ciò anche in ossequio al principio di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, partecipazione che non potrebbe essere diretta ed immediata solo facendo interagire l'individuo con un macchinario.

Al massimo, i supporti tecnologici, lungi dal definire processi e adottare decisioni, potrebbero servire come strumento ausiliario, in virtù del principio di strumentalità del ricorso all'informatica nelle procedure amministrative.

Il Consiglio di Stato, confermando nella sostanza la decisione del Tar Lazio ha affermato che, seppur il sostegno di tecnologie informatiche consentirebbe di ridurre i tempi previsti per operazioni prive di ogni elemento di discrezionalità, non può ammettersi la violazione dei principi fondamentali che muovono l'attività amministrativa.

Ammessa, dunque, l'indiscutibile validità dell'uso di algoritmi se inseriti nel procedimento e considerati come strumenti istruttori, il Consiglio di Stato ne evidenzia due fondamentali condizioni di operatività:

- “a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica



di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo".

Imputare la decisione all'organo titolare del potere rassicura, dunque, il destinatario del provvedimento circa la presenza di un individuo che coordini le fasi del procedimento e sia in grado di garantire la logicità e la legittimità della decisione.

Ciò che appare veramente inverosimile è che nonostante il malfunzionamento della piattaforma e le reiterate segnalazioni, l'amministrazione continua ad utilizzarla per assegnare le risorse, reiterando i medesimi errori ed è per tali ragioni che, nel solo Ambito territoriale di Roma, si è sfiorato il migliaio di posti vacanti nell'anno scolastico 2021/22.

Tale dato è sconcertante, considerando i reclami pervenuti da tutti quei docenti che si sono visti negare la possibilità di ricevere idoneo incarico di supplenza.

Tutto questo, oltre che sui docenti, si ripercuote, inevitabilmente, sui discenti che vivono grosse difficoltà che si sommano a situazioni storicamente critiche.

Nel caso de quo, la posizione del docente doveva essere oggetto di valutazione da parte di un funzionario preposto a verificare circa la correttezza dei dati elaborati dall'algoritmo che non ha tenuto conto dell'utile posizione del ricorrente in graduatoria.

Stante quanto innanzi, si impone una rivisitazione delle nomine conferite sulla base di un algoritmo evidentemente difettoso, essendo presenti incongruenze e/o anomalie nell'elaborazione delle sedi da attribuire al personale docente.

## **8. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO.**

L'omessa nomina del ricorrente è stata determinata da un errore imputabile solo e soltanto all'Amministrazione resistente, la quale non ha tenuto conto del maggior punteggio.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza è necessario ribadire che ““il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara” (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che “...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo



concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti" (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977).

In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell'onere per l'Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva - sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema "predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande", proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di *favor participationis* nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell'utilità che la pubblica Amministrazione trae dall'utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all'Amministrazione stessa un obbligo di predisporre "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: "Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell'impresa e non già un malfunzionamento del sistema)"; facendone discendere che "se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (**cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481**)".

Le disfunzioni operative dell'Amministrazione sono pertanto da imputarsi al Ministero stesso il quale, restando del tutto inerte innanzi agli obblighi sullo stesso gravanti, ha impedito la stipulazione di idoneo contratto.



Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

È evidente che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha posto a carico del ricorrente una serie di disfunzioni del sistema informatico che non ha tenuto conto del maggior punteggio posseduto dallo stesso.

Ciò ha inevitabilmente comportato un nocumento di rilevante pregnanza.

È bene chiarire al giudicante che i commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 8 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 prevedono ulteriori verifiche e controlli “ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante”, considerato che una procedura informatizzata non può sostituire il controllo e le responsabilità umane; che l’art. 12 CAD prevede che le pubbliche amministrazioni nell’organizzare la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b); che pertanto le procedure informatizzate devono essere improntate a criteri di semplicità e trasparenza; che la p.a. non può utilizzare procedure on line eccessivamente complicate e penalizzanti, né deresponsabilizzarsi demandando all’informatica i compiti del responsabile del procedimento; che altra questione è quella della sproporzione tra l’imponente numero di domande e l’esiguo personale preposto; che tuttavia le carenze organizzative della p.a. non possono pregiudicare il diritto al lavoro dei più meritevoli in base ai titoli posseduti”.

Infine, ma non da ultima, la sentenza n. 2923 emessa dal Tar Sicilia, sez. IV, il 24 settembre 2021, ha stabilito che deve ritenersi illegittima una selezione pubblica nel caso in cui la P.A., a fronte di una incompleta indicazione da parte del candidato della data di inizio dell’attività di lavoro svolta, utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, abbia assegnato all’interessato un periodo di anzianità inferiore a quello effettivo, piuttosto che attivare, al riguardo, il soccorso istruttorio, richiedendo direttamente al medesimo concorrente, ovvero all’azienda datore di lavoro, indicazioni più precise sulla durata del medesimo rapporto di lavoro.

Per tutti i suesposti motivi, l’Amministrazione è tenuta a conferire incarico annuale al ricorrente.

## **9. SUL RICONOSCIMENTO DEL SUCCESSIVO PUNTEGGIO.**

In ogni caso, al ricorrente dovrà sicuramente essere riconosciuto il punteggio che sarebbe spettato a seguito dell’incarico annuale, così come disposto dall’ Ordinanza Ministeriale n. 60/20, secondo il seguente schema:





- 16 giorni continuativi: 1 punto;
- 16-45 giorni: 2 punti;
- 76-105 giorni: 6 punti;
- 106-135 giorni: 8 punti;
- 136-165 giorni: 10 punti;
- 166 giorni in poi: 12 punti. L'ordinanza n. 60/2020, contenente "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto" chiarisce che:
  - Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni: 2 punti.
  - Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di: 12 punti". È doveroso precisare che il punteggio va calcolato per anno scolastico, pertanto al ricorrente dovranno essere riconosciuti 12 punti.

#### **10. DANNO SUBITO DAL DOCENTE**

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del docente un danno ingiusto meritevole di ristoro.

Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa, risarcibile ai sensi della giurisprudenza più recente del Tribunale di Roma, sez. lavoro, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità, perduta, di conseguire l'utilità attesa.

In particolare, è stato affermato che nel giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il beneficio richiesto (Cass. n. 682/2001).

Quindi "la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale" (Cass. n. 4400/2004).



Nello stesso modo “..il danno derivante dalla perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto, ma una entità patrimoniale a sé stante, economicamente e giuridicamente suscettibile di autonoma valutazione, di cui l'interessato ha l'onere di provare, sia pure in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, i presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. n. 238/2007).

Con le sentenze n. 7943 del 27 marzo 2008 e n. 1850 del 29 gennaio 2009 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che “..per chance si intende la concreta ed effettiva occasione favorevole di ottenere un determinato bene. Essa pertanto non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Chi agisce per ottenere tale risarcimento ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere immediata e diretta” (v. anche Cass. n. 1715 del 23.01.2009 e Cass. n. 5054 del 03.03.2009).

Incombe infatti sull'Amministrazione resistente l'obbligo di risarcire il danno nei confronti del ricorrente, per la mancata stipula del contratto in quanto, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione “solo la responsabilità che persegue il determinarsi di un danno ingiusto per violazione del principio generale del *neminem laedere* si qualifica infatti come extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2043 c.c. e ss., mentre ha natura contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità che persegue la mancata realizzazione di effetti che una norma (sia essa di fonte strettamente contrattuale o più in genere legale) imponeva ad un soggetto di realizzare nella sfera giuridica di altro soggetto (v., per i principi, gli argomenti in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712); è del resto pacifico che la violazione di obblighi di assunzione da parte della P.A. comporti il sorgere di una responsabilità da inadempimento (Cass. 7 maggio 2015, n. 9215 e 6 luglio 2006, n. 1530, in tema di assunzioni obbligatorie; Cass. 14 giugno 2012, n. 9807 e Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399, in tema di inadempimento ad obblighi derivanti da espletamento di concorso); 2.1 pertanto, poiché gli effetti che il Ministero era obbligato a realizzare in favore della controparte (immissione in ruolo) non si sono realizzati quando dovevano esserlo, era onere del Ministero dimostrare l'esistenza di una causa ad esso non imputabile, secondo l'ordinario assetto di cui all'articolo 1218 c.c. (Cass., S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533, con principi poi applicati anche a vicende di ambito lavoristico, v. ad es., nella sostanza Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, in tema di mansioni superiori);[...] "l'accertamento giudiziale dell' invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive" (Cass. 10 settembre 2018, n. 21947) e che "in caso di cessione di ramo



d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784); [...]"in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni", ma solo al risarcimento del danno (Cass. 13940/2017; Cass. 26822/2007, citt.); la mancata realizzazione degli effetti (...) che il Ministero aveva l'obbligo di determinare, fa sorgere dunque il diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (articolo 1223 c.c.) in forma specifica (essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente”

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente. **(cfr. allegati 24 e 25)**

Concludendo sul punto, si deve ritenere che, nel caso di specie, vi siano gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita, foriera di un danno ingiusto e meritevole di ristoro patrimoniale.

Posto che, se l'amministrazione avesse correttamente operato, il diritto del ricorrente a conseguire la supplenza non sarebbe stato leso.

Lo stesso ha, pertanto, il pieno diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo.

In ogni caso, il deducendo avrà diritto a vedersi riconosciute tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo.

Stante il fatto che l'accettazione dell'incarico avrebbe comportato l'applicazione della disciplina prevista dal relativo CCNL di riferimento, è proprio utilizzando le tabelle allo stesso allegate che andranno calcolate le retribuzioni spettanti.

Stante l'illegittimità del comportamento datoriale, poiché il ricorrente è stato impedito a rendere la prestazione lavorativa offerta, è dovuto il risarcimento in misura pari alle retribuzioni non erogate.



Sul punto Cass Civile Ord. Sez. L Num. 16665 An.2020 ha statuito che:

“il lavoratore può agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto *l'aliunde perceptum*, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori”.

## 11. ULTERIORI RAGIONI DEL RICORSO - NEL MERITO

**Mancata erogazione, dal 2017 al 2023, del beneficio economico di 500 euro annui “Carta elettronica del docente”, previsto dall’art.1 Legge 107/2015 - oggi totali € 3.000,00 (cfr. allegato 17).** Tale bonus è stato finora erogato esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato, ma la VI sezione della **Corte di Giustizia Europea**, con ordinanza del 18 maggio 2022 (cfr. allegato 18), ha riconosciuto il diritto al beneficio anche dei docenti precari. Molti tribunali in Italia, negli ultimi mesi, si sono già pronunciati a favore di tale diritto finora negato. (Trib. di Torino, Sez. lavoro, sent.515 del 24 marzo 2022; Trib. di Marsala, Sez. lavoro, sent.803 del 7 settembre 2022; Trib. di La Spezia, Sez. lavoro, sent.228 del 26 agosto 2022).

L’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha sancito che **“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.**

Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima».

**Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015**, recante le disposizioni per le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Elettronica per l'aggiornamento del docente di **ruolo** delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ha quindi statuito, all’art. 2, che la somma di € 500 annui può essere erogata solo ai **“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.**



Per espressa previsione normativa i docenti **assunti a tempo determinato anche qualora impiegati - come il ricorrente - fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)** sono stati, dunque, esclusi dalla fruizione della “*Carta elettronica del docente*”, pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo.

Tale diverso trattamento viene giustificato dal Ministero con il fatto che gli obblighi formativi personali graverebbero solo sul personale di ruolo, per cui i docenti precari, non essendo tenuti a seguire i corsi formativi, non potrebbero neppure beneficiare della «*carta elettronica*».

Tale affermazione risulta peraltro **smentita dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007**, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione **non distinguono** tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato; né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con **l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo**.

L’illegittimità del diverso trattamento risulta aggravata dal fatto che il Ministero dell’Istruzione, per l’anno scolastico 2019/2020, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, aveva previsto l’utilizzabilità della Carta del Docente “*per l’acquisto di dispositivi hardware finalizzati all’aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza, come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili*”.

La Corte di Giustizia Europea, nell’ordinanza del 18 maggio 2022, ha censurato il sistema discriminatorio basato essenzialmente sulla diversità della natura del rapporto contrattuale che lega il personale docente all’Amministrazione Scolastica. L’erogazione del Bonus contenuto nella Carta del Docente serve al conseguimento di un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione dei docenti – formazione evidentemente rivolta di riflesso in favore degli studenti – che prescinde dalla natura del “termine di scadenza” presente su un contratto di lavoro e che riguarda più propriamente l’intera categoria affinché ogni singolo docente possa affrontare con competenza e senza improvvisazione alcuna la sfida di una nuova didattica.

ooOoo

## **12.A SOSTEGNO DEL CONCESSO PROCEDIMENTO D’URGENZA SI DEDUCEVA:**

Medio tempore, si impone l’adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di ottenere il riconoscimento del punteggio relativo e, conseguentemente, ottenere la giusta assegnazione di sede in virtù del corretto punteggio attribuito secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda e non col criterio dell’algoritmo.

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *danno grave ed irreparabile*:

Stante quanto sopra esposto, sussistono nel caso *de quo* tutti i presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente di ottenere la corretta valutazione del punteggio e, conseguentemente, di una sede secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda.

Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il *fumus boni iuris*



richiesto per la concessione del provvedimento cautelare.

In merito si evidenzia che l'illegittimità dell'operato della P.A. appare *ictu oculi*, non avendo ottenuto il ricorrente nessuna assegnazione per l'a.s. 2022/2023 a causa di un meccanismo che non consente un'assegnazione di sede secondo diritto.

Va detto, altresì, che il prof. Papa è stato costretto ad adire le vie legali per ottenere il riconoscimento di un diritto ormai sancito da numerose pronunce **(Cfr. per esempio allegato 28)** di cui l'ufficio doveva tenere conto, seppur in via di autotutela.

In assenza di una pronuncia cautelare, dunque, al ricorrente verrebbe nuovamente negato il diritto al riconoscimento di un incarico e del relativo punteggio, dopo aver maturato quasi dieci anni di esperienza professionale, elemento di cui l'algoritmo non può non tener conto.

### ***Sul Periculum in mora:***

Quanto al *periculum in mora* è necessario procedere all'accertamento del diritto, seppur in via provvisoria ed interinale, per evitare che le lungaggini del procedimento di merito possano pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Papa. Le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente nell'imminenza dell'anno scolastico 2023/2024. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto. E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art. 700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto il diritto del ricorrente a lavorare e a poter mantenere la propria famiglia.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il Docente ha subito posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che il docente chiede tutela in via d'urgenza.

E', altresì, evidente che la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata



nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dall'inizio del prossimo anno scolastico 2023/2024, ormai alle porte. Il giudizio che ci occupa, per non precludere al ricorrente il diritto ad ottenere il "giusto" punteggio/graduatoria e, conseguentemente, la "giusta" sede di titolarità in uno degli ambiti dallo stesso indicati, secondo l'ordine di preferenza, nelle suddette domande dovrà comportare l'accoglimento dell'invocata misura cautelare in quanto qualsivoglia ulteriore ritardo sarebbe pregiudizievole e provocherebbe un danno grave ed irreparabile al ricorrente stante l'inizio dell' a.s.

Di conseguenza, è palese la necessità di una tutela cautelare – anche nelle more del giudizio, in particolare per l'accertamento del diritto al risarcimento - che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti alla mancata assegnazione di una sede al prof. Papa da parte dell'Ufficio Scolastico.

Il ricorrente - **che ha l'età di 46 anni e una figlia minore a carico** - è ancora docente precario a dispetto dei molti anni di supplenza già svolti, confidava dunque nell' assegnazione di un incarico annuale come sempre avvenuto negli anni passati, prima dell'entrata in vigore del famigerato sistema dell'algoritmo.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è rinvenibile, infatti, nella circostanza che il mancato accoglimento della domanda cautelare comporterebbe per il ricorrente la necessità di trasferirsi altrove e dal proprio nucleo familiare composto come detto anche da un figlio minore, con i conseguenziali oneri economici, uno tra tutti i costi del contratto di locazione che il ricorrente dovrà necessariamente stipulare.

Il danno cagionato al ricorrente appare, quindi, in tutta la sua gravità e deve ritenersi pacifico, atteso che la mancata assegnazione presso gli istituti scelti ha determinato e determinerà allo stesso un pregiudizio irreparabile sotto l'aspetto psico-sociologico ed economico, ove si consideri che il predetto dovrebbe subire delle conseguenze che, invero, qualora la P.A. avesse effettuato tutte le operazioni di nomina secondo i criteri di buon andamento ed imparzialità, non avrebbe dovuto sopportare.

Il comportamento della P.A., evitabile, che per quanto sopra detto, non ha rispettato/osservato alcuni dei principi cardine dell'ordinamento giuridico, ha violato i diritti del ricorrente a livello professionale con grave incisione negativa sulla personalità dello stesso per i danni causati, patrimoniali e non, attuali e futuri.

A ciò si aggiunga che sulla base di un provvedimento cautelare le operazioni di correzione dell'errore dovuto all'operato della P.A. oggi possono essere facilmente poste in essere. Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

Ed ancora, questione di non minor conto, il riconoscimento del diritto del ricorrente, secondo i tempi



ordinari, causerà un maggior danno all'Erario in quanto le spese per il risarcimento del danno subito dallo stesso dal 10/2022 (data in cui avrebbe dovuto prendere servizio in un Istituto) saranno consistenti.

A sostegno dell'istanza cautelare si rileva che "L'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfacente completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (cfr. Tribunale di Catanzaro, sezione seconda, ordinanza del 10.2.2012 – Tribunale di Lecce 08.01.2013).

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere/sancire il diritto alla nomina del ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica quanto, come detto, di una situazione complessiva che involge aspetti di carattere sociale, di accrescimento professionale e relazionale.

L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, volta, peraltro, com'è la tutela cautelare, non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.

I Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella del ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari (Cfr. TRIBUNALE DI VELLETRI, Dr.ssa MARRANI ordinanza cautelare n. 5211 del 7 dicembre 2022 e TRIBUNALE DI CAGLIARI, ordinanza cautelare n.12825 del 7 dicembre 2022) idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

**Ed ancora:**

Tribunale di Agrigento, Sez. fer., ord. 24 agosto 2018, n. 11403

*Deve ritenersi sussistente il lamentato periculum, in tutti i casi in cui, all'interruzione (o alla mancata instaurazione) del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione possa verosimilmente conseguire o un obiettivo pregiudizio alle possibilità di rinvenire altra occupazione lavorativa confacente alla propria professionalità al di fuori di tale ambito (nei termini della perdita di chances), ovvero una perdita di quel bagaglio di conoscenze indispensabile per un futuro corretto svolgimento della prestazione lavorativa (impedito dal recesso datoriale) nel caso di ottenimento della tutela richiesta all'esito del giudizio di merito.*

**13.CON ORDINANZA DEL 09.05.2023 COMUNICATA IL 10.5.23 RG. 986/2023 IL TRIBUNALE DI VELLETRI COSÌ PROVVEDEVA:**





*Il ricorrente nel dettaglio lamenta il fatto che tre sedi inserite dal ricorrente tra le preferenze per la classe di concorso ADSS Sostegno Superiori, nello specifico il Liceo M.T. Cicerone di Frascati, l'Istituto di Istruzione Superiore C. Darwin di Roma e l'Istituto Tecnico E. Loi di Nettuno, risultano tutte attribuite a docenti inclusi nella II fascia delle graduatorie riservata agli insegnanti privi di titolo abilitativo. Tale circostanza appare evidente sulla base della documentazione offerta all'allegato 34 in cui sono stati evidenziati i nominativi dei tre nominati (per la medesima classe di concorso ossia posto su sostegno) con il bollettino nomine dell'ottobre 2022, tutti appartenenti, come si desume dallo stesso bollettino, alla seconda fascia delle GPS e questo per ciascuno dei tre istituti anzidetti, istituti regolarmente inseriti nella domanda del ricorrente per l'anno 2022/23 di cui all'all. 13 (si veda la corrispondenza dei codici meccanografici delle singole scuole).*

*Deve quindi ritenersi, quantomeno con riferimento a tale esemplificazione della illegittimità della procedura, corretta la doglianza di parte ricorrente che denuncia la condotta dell'amministrazione in quanto violativa degli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, così violando anche i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Infatti, con palese violazione della normativa (art. 3 del d.m. 60/2020 istitutivo delle GPS) secondo cui le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a esaurimento (GAE) laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia, la parte ricorrente non è risultata assegnataria di alcun incarico, nonostante avesse palesemente diritto sin dal primo turno di nomina nel quale, sulla base del sistema informatizzato di recente introdotto, sono stati nominati candidati in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente.*

*È allora innegabile la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti posto che l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.*

*Quanto al periculum l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante (incarico che, si sottolinea, è fino al termine delle attività didattiche) ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.*

P.Q.M.

*Visti gli artt. 669 ter, 669 septies e 700 c.p.c., il Tribunale così provvede:*

*in accoglimento del ricorso accerta il diritto del ricorrente a ricevere l'incarico annuale, presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, in virtù del punteggio posseduto e, per l'effetto ORDINA all'Amministrazione resistente di conferire al ricorrente PAPA FRANCESCO, tale incarico, adottando ogni provvedimento necessario al fine di garantire, in via cautelare l'effettività di tale diritto;*

*condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 oltre iva e cpa come per legge. Si comunichi. Velletri, 9.5.2023. Il Giudice del lavoro Beatrice Marrani*

FRANCESCO PAPA ha inviato nel maggio 2023 una PEC all'ATP di Roma con notifica di accoglimento della richiesta di provvedimento cautelare.

ooOoo



14. Tutto ciò premesso, PAPA FRANCESCO come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato preso atto dell'ordinanza del 09.05.2023 emessa dal Tribunale di Velletri

### RICORRE PER IL MERITO

all'Ill.mo Tribunale di VELLETRI - SEZIONE LAVORO, affinché convochi le parti innanzi a sé, (disponendo, se del caso, anche la notifica per pubblici proclami come in calce chiesto con pubblicazione sull'apposito sito web del MIUR) fissando l'udienza di comparizione con termine per la notifica e, autorizzando, occorrendo, la notificazione ad eventuali controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MINISTERO per sentir accogliere in loro contraddittorio o contumacia le seguenti rassegnate

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito – sezione lavoro – respinta ogni deduzione, domanda ed eccezione avversa accogliere le seguenti domande:

i) Confermare la concessa ordinanza del 09.05.2023 ex art. 700 cpc **RG. 986/2023** anche nel merito.

#### *Nel merito:*

A. **Accertare e dichiarare l'utilizzo di procedure informatizzate, de quo, basate su algoritmi è motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento** e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa, e per l'effetto, ed in ogni caso accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti con punteggi inferiori a quello del ricorrente;

B) In ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al punteggio complessivo di n. 12 (o quello che risulterà accertato) punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione all'aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 112/2022 e, per l'effetto, **CONDANNARE** l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti (o quello che sarà accertato) per l'incarico annuale 2022/23 che avrebbe dovuto espletare, in relazione all'aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 112/2022 **ed ordinare al Ministero convenuto, e/o agli uffici periferici competenti**, il ricorrente innanzitutto nell'Ambito Territoriale della Provincia nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresse dal Sig. Papa in base ai posti disponibili ed in relazione al punteggio posseduto, ed in ogni caso, ritenere e dichiarare il diritto del prof. Francesco Papa all'assegnazione della sede secondo legge e regolamenti e ogni altro provvedimento necessario per i rassegnati motivi.

***Sempre nel merito per la domanda di risarcimento danni e, dunque, previo accertamento ed accoglimento delle domande di cui sopra:***



E) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito del mancato completamento dell'orario settimanale, nell'anno scolastico 2021/22, per un importo pari ad €. 13.218,23, e della mancata stipulazione del contratto, nell'anno scolastico 2022/23, per un importo pari ad € 2032,00 mensili sino al di del conferimento dell'incarico annuale, nonché per la mancata erogazione, tra il 2017 e il 2023, del Bonus annuo denominato "Carta elettronica del docente" per un importo totale pari ad € 3000, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, o, per l'effetto

F) Condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito del mancato completamento dell'orario settimanale, nell'anno scolastico 2021/22, per un importo pari ad €. 13.218,23, e della mancata stipulazione del contratto, nell'anno scolastico 2022/23, per un importo pari ad € 2032 mensili, nonché per la mancata erogazione, tra il 2017 e il 2023, del Bonus annuo denominato "Carta elettronica del docente" per un importo totale pari ad € 3000, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per i rassegnati motivi.

G) In ogni caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale nell' anno scolastico 2022/23 che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia per i rassegnati e/o accertati motivi.

H) Con vittoria di competenze onorari e spese di lite e con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione per il merito e confermare la condanna alle spese disposta ex art. 700 cpc.

***Si allega telematicamente in copia:***

***AA. RICORSO 414 cpc MERITO***

***BB. PROCURA ALLE LITI MERITO***

***CC. CONTEGGI*** Calcolo differenze retributive spettanti ANNO 2021-2022

***DD. CONTEGGI*** Calcolo Importo mensile LORDO a.s. 2022-2023 + tabella retribuzioni aggiornata.

***EE. ORDINANZA R.G.: 986/23 del 09.05.2023 ex art. 700 cpc TRIBUNALE DI VELLETRI***

***FF. AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE PAPA***

***GG. FASCICOLO DEL 700 cpc valido per la fase di merito contenente:***

*A. RICORSO ex. 700 cpc PAPA vs MIUR 27 2.2023*

*B. PROCURA ALLE LITI.*



C. AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE.

1. *Abilitazione lingua tedesca.*
2. *D.M. 131 del 13.6.2007 Vecchio Regolamento supplenze .pdf*
3. *O.M. n. 60 del 10 luglio 2020*
4. *D.M 242 del 30 luglio 2021*
5. *Circolare annuale supplenze n. 25089 del 6 agosto 21*
6. *Domanda per supplenze 2021 con ELENCO sedi.*
7. *Disponibilità Cattedre per supplenze II grado 2021 AD24 anno (TEDESCO)*
8. *BOLLETTINO NOMINE 6 settembre 2021*
9. *BOLLETTINO NOMINE 8 ottobre 2021*
10. *CCNL - COMPARTO SCUOLA*
11. *Reclamo nomine GPS 6 settembre 2021*
12. *O.M. n. 112 del 6.5.2022*
13. *Domanda per supplenze 2022 con elenco SEDI PREFERITE*
14. *BOLLETTINO NOMINA 20 ottobre 2022*
15. *Reclamo avverso bollettino supplenze 20 ottobre 2022*
16. *Risposta dell'ATP ROMA al reclamo.*
17. *Legge 107 del 2015 c.d. La Buona Scuola*
18. *Ordinanza CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA del 18/5/22.*
19. *Atto di diffida e messa in mora CARTA DEL DOCENTE del 23.6.22*
20. *Graduatorie Provinciali I^ Fascia SCUOLE SUPERIORI 2022 pag.54.*
21. *Graduatorie Provinciali I^ Fascia SCUOLE MEDIE 2022 pag.35.*
22. *Decreto convalida Punteggio GPS 2020-2021*
23. *GPS - Visualizzazione Dati e Posizione in Graduatorie aggiornate 2022-23.*
24. *Calcolo differenze retributive spettanti ANNO 2021-2022*
25. *Calcolo Importo mensile LORDO a.s. 2022-2023 + tabella retribuzioni aggiornata.*
26. *Cedolini sett. 2021 – giu. 2022*
27. *Contratti di lavoro annuali 2017-2022.*
28. *GIURISPRUDENZA art. 700 CPC Ordinanza Trib. di Cagliari 7 dicembre 2022.pdf*
29. *Articolo su algoritmo*
30. *Ordinanza Tribunale di Cosenza commento*
31. *Bollettino Nomine con algoritmo 6 SETT 2021. EVIDENZATO*
32. *Bollettino Nomine 8 ottobre 2021 CON NUOVE DISPONIBILITA' EVIDENZIALI AD24 pag. 129.*
33. *Domanda per supplenze 2022 con elenco SEDI PREFERITE EVIDENZIALI.pdf*
34. *Bollettino Nomine con algoritmo del 20 ottobre 2022 pp.106-107 EVIDENZATO*
35. *Graduatorie provinciali prima fascia scuole superiori 2022 pag.54 nominativi evidenziati.pdf*



Il sottoscritto Avv. Ashley Amedeo Salfa difensore di PAPA FRANCESCO dichiara e attesta che i documenti di cui all'elenco summenzionato AA-BB-CC-DD-EE.FF e gli allegati dal n. 1 al n. 36 sono conformi all'originale dai quali sono tratti.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di valore inferiore ad € 25.000,00 ma che il ricorrente è esente dal versamento, in quanto non ha avuto un reddito imponibile familiare ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Salvo ogni diritto.

Roma li, 01.07.2023

(Avv. Ashley Amedeo Salfa)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EVENTUALI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore difensore di PAPA FRANCESCO rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati;

**PREMESSO**

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine al diritto del ricorrente all'assegnazione della sede spettante in base alla posizione nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Roma; che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro-interessati, interessati per gli anni scolastici occorrendo 2021/2022 e comunque per 2022/2023 all'assegnazione della sede, appartenenti all'Ambito Territoriale Provinciale interessato, aventi punteggio inferiore e che in virtù della richiesta del ricorrente potrebbero risultare scavalcati in graduatoria; considerata l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

**VOGLIA**

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:



- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR e di tutti gli altri Uffici periferici coinvolti a cura dell'amministrazione;
- 2) quanto alle amministrazione convenuta mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Roma lì, 01/07/2023

**Avv. Ashley Amedeo Salfa**

